****

**A.C. 3146**

**Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e di resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

**Proposte emendative UPI**

***Roma, 23 giugno 2021***

*TITOLO I PARTE I - GOVERNANCE – CABINA DI REGIA*

Art. 2

(Cabina di regia)

All’art. 2, comma 3, primo periodo dopo le parole “il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome” aggiungere le parole “, ovvero il Presidente dell’Anci e il Presidente dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.”

*MOTIVAZIONE*

*L’articolo 2, come attualmente formulato, esclude la rappresentanza di Province, Comuni e Città metropolitane dalla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con scopi di indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

*Ciò rappresenta un grave vulnus sia rispetto all’art, 114 della Costituzione che definisce Regioni, Province e Comuni quali istituzioni su cui a pari livello si fonda la Repubblica, sia rispetto alla dialettica tra Governo, Parlamento ed enti territoriali che in tutte le sedi di confronto (Conferenza Unificata e Stato città, audizioni con il Parlamento) si svolge attraverso ANCI e UPI.*

*Province, Comuni e Città metropolitane, insieme alle Regioni, sono chiamate ad attuare oltre il 40% degli interventi previsti dal Piano, per una mole di investimenti che il MEF ha quantificato in 84 miliardi.*

*Il presente emendamento risolve questa grave criticità, inserendo la previsione della partecipazione alla Cabina di regia del Presidente dell’UPI, in rappresentanza delle Province, e del Presidente dell’ANCI, in rappresentanza dei Comuni e delle Città metropolitane, secondo le medesime modalità che sono state previste per il Presidente della Conferenza delle regioni.*

*Una governance non esaustiva o non pienamente coerente con l’impianto del Piano rischia di inficiare l’avvio dell’attuazione e quindi di innescare da subito primi rallentamenti. Il timing serrato imposto dall’Unione Europea per l’attuazione del Piano ci obbliga invece a promuovere la leale collaborazione tra tutte le istituzioni costitutive della Repubblica per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR.*

*TITOLO I PARTE I - GOVERNANCE – CABINA DI REGIA*

Art. 2

(Cabina di regia)

All’art. 2, comma 4, primo periodo, dopo le parole “svolgono, nelle materie di rispettiva competenza ….. coordinamento tecnico” inserire “e a tal fine sono integrati da 3 rappresentanti delle autonomie territoriali designati in Conferenza unificata”

*MOTIVAZIONE*

*Il Comitato interministeriale per la transizione digitale e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica avranno compiti di indirizzo e controllo su Missioni del PNRR – in particolare la prima e la seconda – che avranno riflessi importanti e significativi sulla Pubblica Amministrazione nazionale e locale e sui territori e le comunità. La presenza delle rappresentanze degli enti territoriali consentirà di procedere in maniera più spedita, risolvendo, attraverso il confronto preventivo, le criticità che si verificheranno durante tutto l’iter di attuazione.*

*TITOLO I PARTE I - GOVERNANCE – CABINA DI REGIA*

Art. 2

(Cabina di regia)

All’art. 2, comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

“Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell’ANCI e il Presidente dell’UPI.”

*MOTIVAZIONE*

*L’articolo come formulato escludendo la rappresentanza di ANCI e UPI preclude la possibilità di salvaguardare gli interessi di Province, Comuni e Città metropolitane, considerando esclusivamente le Regioni e le Province autonome quali istituzioni cui riservare specifico confronto. La formulazione attuale, dunque non tutela le comunità e i territori.*

*TITOLO II - POTERI SOSTITUTIVI*

Art. 12

(Poteri sostitutivi)

All’art. 12, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole “, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

*MOTIVAZIONE*

*L’esercizio dei poteri sostitutivi per l’attuazione dei progetti del PNRR deve comunque avvenire in un quadro di leale collaborazione istituzionale con le autonomie territoriali e nel rispetto delle procedure previste dalla legge 131/03 che prevede il coinvolgimento delle sedi di raccordo istituzionale, quali la Conferenza Stato – Regione e la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.*

*TITOLO II - POTERI SOSTITUTIVI*

Art 12

(Poteri sostitutivi)

Al comma 6, all’inizio del secondo periodo, inserire le seguenti:

“Fino al momento dell’attivazione del potere sostitutivo”

*MOTIVAZIONE*

*L’art. 12 al comma 6 prevede che “di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.”*

*L’emendamento è finalizzato a chiarire che i soggetti attuatori sostituiti risponderanno delle obbligazioni contratte fino al momento dell’attivazione del potere sostitutivo e non anche successivamente.*

*TITOLO II – Estensione della disciplina del PNRR*

Art. 14

(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

All’articolo 14, comma 1, dopo le parole “6 maggio 2001, n. 59” aggiungere le parole “, nonché ai piani di investimento già finanziati o da finanziare attraverso risorse europee, nazionali o regionali.”

*MOTIVAZIONE*

*Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione previste per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per il Piano complementare costituiscono una sfida che deve portare ad una riforma generale della pubblica amministrazione e a migliorare la capacità delle pubbliche amministrazioni di progettare e realizzare investimenti strategici per il Paese.*

*A questi fini, anche per evitare sovrapposizioni e confusioni di norme e procedure, si propone di estendere la disciplina prevista dal decreto anche ai piani di investimento già finanziati o da finanziare attraverso risorse europee, nazionali o regionali.*

*TITOLO II - POTERI SOSTITUTIVI - Procedure finanziarie e contabili*

Art 15

(Procedure finanziarie e contabili)

All’articolo 15, comma 2, sostituire le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” con le parole “sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

*MOTIVAZIONE*

*Poiché lo scopo della norma è di intervenire sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR attraverso decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze per semplificarle, è necessario prevedere il coinvolgimento delle autonomie locali. Appare pertanto ingiustificabile la previsione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e non della Conferenza Unificata. Si tratta di definire e concordare le modalità semplificate di utilizzo delle risorse, da parte delle Regioni e degli Enti locali, che saranno chiamati ad attuare il Piano.*

*E’ dunque essenziale prevedere la concertazione nella sede deputata al confronto tra le rappresentanze di Regioni, Province e Comuni, inserendo la Conferenza Unificata al posto della Conferenza Stato-Regioni*.

*TITOLO II - POTERI SOSTITUTIVI - Procedure finanziarie e contabili*

Art. 15

(Procedure finanziarie e contabili)

All’art. 15, comma 3:

1. dopo la parola “utilizzano” aggiungere “sino all’anno 2026”;
2. dopo la parola “PNC” aggiungere le parole: “, nonché derivanti da trasferimenti europei, statali o regionali o da quote di mutuo non utilizzate, finalizzate a interventi di investimento,”

*MOTIVAZIONE*

*Al fine di ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse che affluiscono all’avanzo vincolato, per la copertura finanziaria di spese di investimento, si consente l’utilizzo delle risorse indicate in aggiunta ai fondi del PNRR e del PNC, in deroga ai limiti di legge indicati.*

*TITOLO I - TRANSIZIONE ECOLOGICA*

Dopo l’articolo 37 è inserito il seguente articolo:

Art. 37-bis

(Attuazione delle misure di semplificazione in materia ambientale)

1. Per l’attuazione delle misure previste nel presente Titolo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un Comitato tecnico composto da sei esperti del Ministero, 2 esperti designati dalla Conferenza delle Regioni, 2 esperti designati dall’UPI, 2 esperti designati dall’ANCI, che svolge le sue attività in stretto raccordo con l’Unità di cui all’articolo 5.

*MOTIVAZIONE*

*Le misure di semplificazione in materia ambientale previste nel decreto, per essere attuate hanno bisogno di un intervento attivo e coordinato che possa mettere in grado tutte le istituzioni della Repubblica di applicare le nuove norme dando certezza ai cittadini, alle strutture amministrative e alle imprese.*

*L’istituzione di un Comitato presso il Ministero della transizione ecologica composto anche da rappresentanti delle autonomie territoriali consente di condividere le iniziative da introdurre in materia e di monitorare l’attuazione della normativa di semplificazione in materia ambientale prevista nel decreto 77/21.*

*TITIOLO II – TRANSIZIONE DIGITALE - Transizione digitale a livello locale*

Art. 39

(Semplificazioni di dati pubblici)

All’articolo 39, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e l’ISTAT, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell’invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

*MOTIVAZIONE*

*La proposta normativa ha la finalità di semplificare gli adempimenti e gli oneri informativi che sono posti in capo agli enti locali a seguito della sovrapposizione di richieste di informazioni già detenute dalle amministrazioni centrali nella materia della contabilità.*

*TITOLO IV - CONTRATTI PUBBLICI - Pari opportunità, generazionali e di genere*

ART. 47

(Pari opportunità. Generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)

All’articolo 47, comma 9, sostituire le parole “e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale” con le parole “previo oscuramento delle informazioni contenenti dati personali non pubblicabili.”

*MOTIVAZIONE*

*La norma prevede che i contratti attuativi del PNRR e del PNC promuovano adeguatamente le pari opportunità, generazionali e di genere. La proposta emendativa ha la finalità di evitare una duplicazione di adempimenti informativi a carico delle stazioni appaltanti.*

*Dovrebbe essere cura dei consiglieri o consigliere di parità competenti per territorio monitorare la promozione delle pari opportunità negli appalti considerati accedendo alle informazioni disponibili anche attraverso il rafforzamento della rete presente nei territori da parte del Ministero competente.*

*TITOLO IV - CONTRATTI PUBBLICI - Stipula dei contratti pubblici a distanza*

ART. 51

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76)

All’articolo 51, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis) La stipulazione dei contratti in modalità elettronica, di cui all’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, può essere effettuata anche a distanza, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza le parti contraenti.”»

*Motivazione*

*La proposta mira a semplificare, anche sulla base dell’esperienza acquisita in questa fase emergenziale, l’attività negoziale della P.A. non tralasciando nessuna forma di stipulazione.*

*TITOLO IV - CONTRATTI PUBBLICI – Qualificazione stazioni appaltanti*

ART. 52

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

All’articolo 52, comma 1, dopo il punto 9) è inserito il seguente:

“10) al comma 20, dopo la lettera h) è inserita la seguente: h-bis) All’articolo 38, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, le stazioni appaltanti dei Comuni capoluogo e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane.”;

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento proposto qualifica di diritto le stazioni appaltanti dei Comuni capoluogo e le stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane.*

*Si tratta di una modifica normativa coerente con quanto previsto nello stesso articolo in merito all’aggregazione delle procedure di appalto dei comuni non capoluogo e che consente di avviare un processo di qualificazione e rafforzamento delle stazioni appaltanti a livello locale, intorno alle strutture specializzate costituite dai Comuni capoluogo, dalle Province e dalle Città metropolitane.*

*TITOLO IV - CONTRATTI PUBBLICI- Semplificazioni Edilizia Scolastica*

Articolo 55.  
(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

All’articolo 55, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. La previsione dell’art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non si applica agli interventi di edilizia scolastica che sono tuttavia soggetti, ove dovuti, al deposito o al parere del genio Civile di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, da rendere entro 30 giorni dalla richiesta”.

*MOTIVAZIONE*

*In tema di semplificazioni e snellimento degli interventi, si rileva che gli interventi di edilizia scolastica prevedono complicate procedure di caricamento dati sui progetti da finanziare, che vanno dall’applicativo che viene aperto dal Ministero Istruzione per il monitoraggio degli interventi, all’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, all’inserimento dei progetti sull’Archivio Informatico Nazionale per le Opere Pubbliche – AINOP.*

*La previsione introdotta dall’art. 10, comma 7-bis, DL 76/2020 comporta infatti il deposito su AINOP di “progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato”.*

*Al riguardo non è chiaro se i progetti di edilizia scolastica siano da considerarsi sempre ed in ogni caso interventi di interesse statale, ovvero se invece la misura dell’interesse statale dipende dalle fonti di finanziamento dell’intervento.*

*L’emendamento è finalizzato a semplificare le procedure e prevedere per i soli interventi di edilizia scolastica come unico adempimento la richiesta di parere al genio Civile, che avrà 30 giorni per dare riscontro.*

*TITOLO VII - ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ AMMINISTRATIVA*

Dopo l’articolo 66 inserire il seguente articolo:

*Art. 66-bis*

*(Assunzione di personale specializzato in Province e Città metropolitane)*

1. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali per le finalità previste dal presente decreto, è autorizzata l’assunzione di 1000 funzionari altamente specializzati a tempo determinato, per tre anni, con particolare riferimento agli uffici di progettazione, alle stazioni uniche appaltanti e agli uffici per la trasformazione digitale delle Province e delle Città metropolitane, al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all’obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*MOTIVAZIONE*

*La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire a Province e Città metropolitane di assumere rapidamente personale altamente specializzato a tempo determinato per rafforzare le strutture di progettazione, di gestione degli appalti o dei processi di transizione amministrativa e digitale.*

*Negli ultimi anni il personale delle Province e delle Città metropolitane ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA in attuazione del PNRR richiede l’innesto di personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dalla Commissione RIPAM.*

*Con la copertura da parte dello Stato delle assunzioni di personale specializzato per tre anni si potrebbe far fronte alle esigenze immediate, al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all’obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni, consentendo alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare, velocemente e con personale qualificato, le strutture che svolgono funzioni anche a supporto dei Comuni del territorio. Queste figure potranno eventualmente essere inserite stabilmente negli enti secondo la programmazione pluriennale delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.*

*Occorre la copertura finanziaria della norma per un onere complessivo stimato in circa 120 milioni di euro.*